

## **Sentenza Corte di Cassazione 24 maggio 1985, n. 3157**

### **Sezione Lavoro**

#### **Soc. Sip c. Cipolloni**

Predeterminazione delle sanzioni disciplinari:

- in genere

L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - con il prescrivere che le norme contrattuali relative sia alla configurabilità dell'illecito disciplinare, sia alla conseguente sanzione irrogabile, debbono essere portate a conoscenza dei lavoratori in virtù del principio di legalità per cui "nullum crimen sine lege" ed anche "nulla poena sine lege" - implica non già la distinta e separata previsione delle infrazioni e delle sanzioni applicabili correlate ad un generico criterio di maggiore o minore gravità delle prime, bensì la specifica predeterminazione di ciascuna sanzione applicabile alle infrazioni, giacché diversamente verrebbe meno in concreto la conoscibilità in via preventiva da parte del lavoratore delle conseguenze dell'illecito disciplinare, nonché insorgerebbe la possibilità di arbitrio del datore di lavoro per la considerazione "ex post" della gravità o meno dell'infrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che gli artt. 19 e 20 del C.C.N.L. 22 giugno 1978 per i dipendenti della Sip violassero l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori giacché, mentre l'art. 19 enunciava, peraltro in termini non tassativi, i doveri del lavoratore, il successivo art. 20 prevedeva una serie di sanzioni disciplinari, i cui presupposti di applicabilità consistevano nella generica maggiore o minore gravità della violazione da parte del lavoratore dei doveri predetti).

¶